



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE

DISER I

SACO - ADO SACO  
REGISTRO UFFICIALE  
0004775 - 07/08/2008

*Roma*

All'UNIONE PETROLIFERA

All'ASSOPETROLI

Alla ASSOCOSTIERI

All'ASSODISTIL

**OGGETTO:** Chiarimenti relativi alla Circolare n. 3567 del 17 luglio 2008, esplicitiva sull'applicazione nel 2008 del Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 368 punto 3, della Legge 296/06, criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti.

In riferimento alla Circolare in oggetto, ed a seguito dei contatti intercorsi con gli operatori, si forniscono alcuni chiarimenti al fine di consentire la corretta comunicazione alle imprese associate.

- I soggetti titolari dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti sono definiti dal Regolamento in oggetto come soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio; l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.  
Relativamente a tale definizione, che viene di fatto confermata dalla Circolare in oggetto, occorre fare delle precisazioni in merito ai soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni necessarie a determinare le quantità immesse in consumo nel corso del 2007.  
La comunicazione di cui alla citata Circolare n. 3567 del 17 luglio 2008 può essere eseguita anche direttamente da parte dei proprietari dei prodotti, quando diversi dai depositari autorizzati, indicando nell'apposita modulistica i riferimenti al deposito dal quale le quantità di prodotto dichiarate sono state immesse in consumo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di comunicazione da parte del depositario autorizzato delle quantità complessive di prodotti immesse in consumo dal proprio deposito.  
Si ribadisce infine che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui alla circolare in oggetto, anche coloro che immettono in consumo i biocarburanti, nel territorio nazionale, direttamente da depositi di altri Paesi comunitari o successivamente ad operazioni di importazione senza il transito dei prodotti stessi attraverso i depositi nazionali.
- Relativamente al trasferimento di biocarburanti miscelati, il sistema di tracciabilità previsto dal punto 3 della Circolare è finalizzato ad evitare che un determinato quantitativo di biocarburanti effettivamente miscelato all'origine, possa essere utilizzato più volte ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Di conseguenza i soggetti che trasferiscono miscele contenenti biocarburanti che gli acquirenti utilizzeranno al




*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE

DISEP I

fine dell'assolvimento del proprio obbligo, devono necessariamente fornire le informazioni e dichiarazioni previste dal citato punto 3 in una delle modalità previste dallo stesso. L'indicazione del contenuto di biocarburanti dichiarata nei documenti di accompagnamento sarà oggetto esclusivamente di controlli amministrativi per verificare che non vengano dichiarati ai fini dell'obbligo quantitativi di biocarburanti superiori a quelli effettivamente miscelati all'origine.

- Relativamente alle schede in allegato 1B e 1C si precisa che il dato di riferimento deve essere espresso in Gcal, così come indicato dal Regolamento. La quantificazione in volume viene invece richiesta a scopo indicativo e non sarà utilizzata per le verifiche formali dell'adempimento dell'obbligo.



IL DIRIGENTE